N. 00470/2013 REG.PROV.COLL. N. 03562/2002 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3562 del 2002, proposto da:

- Corbar Car Srl, rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Santamaria, con domicilio eletto presso Bruno Santamaria in Milano, Galleria del Corso, 2;

contro

- Comune di Monza, rappresentato e difeso dagli avv. Paola Brambilla e Annalisa Bragante, elettivamente domiciliato in Milano, via Andreani, 10;

per l'annullamento

- del provvedimento del 13.09.2002, di diniego di sanatoria richiesta in data 01.03.1995, ex art. 39 legge n. 724/1994, per opere eseguite in Monza, V.le delle Industrie n.40, trattandosi di manufatti posti su area assoggettata a vincolo di inedificabilità, in quanto zona N, di rispetto alla viabilità principale ai sensi del vigente PRG, non condonabili ex art. 33 legge n. 47/1985.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Monza;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2013 la dott.ssa Concetta Plantamura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con l'odierno ricorso, notificato il 18.11.2002 e depositato il successivo 02.12.2002, l'esponente società ha impugnato il diniego di condono in epigrafe specificato, assumendone la illegittimità sotto più profili.

In particolare, l'istante si duole della valutazione espressa dall'amministrazione, in ordine al contrasto del manufatto oggetto della domanda di condono con il vincolo di zona N, prescritto dall'art. 22 delle NTA del PRG del Comune di Monza.

In aggiunta, la società Corbar Car lamenta la decadenza del suddetto vincolo, di asserita durata quinquennale, nonché l'avvenuto consolidamento del titolo edilizio richiesto per silenzio-assenso, ex art. 35 legge n. 47/1985, con conseguente consumazione del potere di verifica da parte della p.a.

Si è costituito il Comune di Monza, controdeducendo con separata memoria alle censure avversarie e sollevando altresì un'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per difetto d'interesse, per mancata impugnazione dell'art. 22 NTA cit.

Alla pubblica udienza del 10.01.2013 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

DIRITTO

Preliminarmente, osserva il Collegio come si possa prescindere dall'esame dell'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata da parte resistente, essendo il ricorso stesso infondato nel merito.

In tal senso, con un unico, articolato motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 39 legge n. 724/1994, 31 e ss. legge n. 47/1985, con particolare riguardo all'art. 35, co. 18, 2 della legge n. 1187/1968; nonché, l'eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifesta,, errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, contraddittorietà, carenza di istruttoria e disparità di trattamento.

In secondo sostanza, l'esponente l'amministrazione illegittimamente applicato alla sua richiesta di condono la preclusione posta dall'art. 33 della legge n. 47/1985. Ciò, in quanto, a suo dire, i vincoli preclusivi del condono, di cui all'art. 33 cit., sarebbero solo quelli volti ad imporre un divieto assoluto di edificabilità, mentre tale non sarebbe il vincolo posto dall'art. 22 delle NTA del PGR del Comune di Monza, su cui fa leva il diniego impugnato. Tale norma, a mente dello stesso patrocinio, consentirebbe l'edificazione di taluni manufatti, come dimostrato dalla circostanza che lo stesso Comune avrebbe rilasciato su area frontistante a quella della ricorrente, la concessione edilizia n.100 del 16.04.1987. Pertanto, prosegue l'istante, il Comune, accertata la non applicabilità al caso di specie dell'art. 33 cit., avrebbe dovuto verificare in concreto se le opere realizzate dalla ricorrente costituissero o meno minaccia agli interessi sottesi al vincolo. In ogni caso, conclude lo stesso patrocinio, sulla ridetta domanda di condono si sarebbe, ormai, perfezionato il provvedimento tacito per silenzio-assenso, con conseguente consumazione del potere di verifica ordinariamente spettante all'amministrazione.

Il motivo è infondato.

È incontestato fra le parti che l'area di ubicazione dei manufatti abusivi ricadesse, al momento degli abusi, in zona N, di rispetto alla viabilità principale, disciplinata dall'art. 22 più volte citato, norma preesistente alla realizzazione degli abusi.

Tale norma prevede che:

<Le zone di rispetto alla viabilità principale, alla zona cimiteriale, alle zone panoramiche, ecc. sono soggette al vincolo assoluto, cioè in esse è vietato categoricamente ogni tipo di costruzione, salvo chioschi di vendita e distributori di carburante; inoltre nelle zone soggette al vincolo di rispetto delle strade è vietato anche ogni tipo di accesso dai fondi limitrofi o da strade secondarie all'infuori di quelle indicate dal P.R.G. e dai piani particolareggiati; nella suddetta zona sono ammesse opere inerenti ad attrezzature ferroviarie. È ammesso l'utilizzo parziale di dette zone per pubblici parcheggi>>.

Ebbene, una corretta esegesi di tale norma, impone di sussumere il vincolo da essa disciplinato fra quelli di inedificabilità, elencati dall'art. * 33, della legge n. 47/1985, essendo le specifiche opere eccezionalmente ammesse, dallo stesso art. 22, in dette aree, inidonee a scalfire l'assolutezza del divieto ivi contemplato.

L'art. 33 della legge n. 47/1985, infatti, espressamente elenca, fra le opere non suscettibili di sanatoria, quelle in contrasto con vincoli che comportino inedificabilità, tra cui "...d) ogni altro vincolo che comporti la inedificabilità delle aree".

La norma, in altri termini, non impone una interpretazione particolarmente rigorosa della inedificabilità, quale quella auspicata da parte ricorrente e consente, quindi, di ricondurre agevolmente ad essa la previsione di cui all'art. 22 NTA cit.

Nel caso di specie, il vincolo posto sull'area di ubicazione dei manufatti abusivi si specifica come vincolo di inedificabilità quale zona di rispetto alla viabilità principale.

Si tratta, dunque, non già, di un vincolo preordinato all'espropriazione, soggetto ai termini di cui all'art. 2 della legge n. 1187/1968, ma di un vincolo di natura conformativa, costituente un limite all'edificabilità dell'area e che trova la sua giustificazione nell'esigenza di tutela dell'interesse pubblico alla sicurezza della circolazione stradale, secondo quanto già esplicitato in un precedente specifico di questo Tribunale (cfr. T.A.R. Milano, II, 03.02.2006 n. 200, intervenuto fra le stesse parti e vertente su analoghe censure, alle cui considerazioni si rinvia).

Nessuna valutazione in concreto sulla compatibilità dei manufatti abusivi con il vincolo di inedificabilità poteva essere effettuata dall'amministrazione, non trovando qui applicazione l'art. 32 della legge n. 47/1985, che fa espressamente salvi (al co. 1) i casi ricadenti, come questo, nel successivo art. 33.

Risulta, prima ancora che infondato, tardivo e quindi irricevibile, il motivo dedotto per la prima volta nella memoria depositata in data 11.06.2012 e che fa leva sul disposto dell'art. 24 NTA.

Quanto al mancato perfezionamento della fattispecie tacita di assenso, va preso atto come, dalla documentazione versata in atti da parte comunale, risulti confermata la tesi di parte resistente, in ordine alla mancata presentazione nei prescritti termini della documentazione all'uopo richiesta dall'art. 39, co. 4 della legge n. 724/1994.

In tal senso, va puntualizzato come la denegata domanda di condono risulti formulata in forza della previsione introdotta dall'art. 39 della legge n.724/1994, sicché la disciplina della fattispecie tacita di perfezionamento del titolo a cui attingere non può essere, come dedotto dall'istante, quella dell'art. 35 della legge n. 47/1985, ma quella specificamente prevista dalla legge n. 724/1994 (cd. secondo condono), i

cui termini non risultano rispettati dalla ricorrente.

Quanto alla lamentata disparità di trattamento, secondo un costante orientamento giurisprudenziale, cui il Tribunale senz'altro aderisce, affinché possa essere ravvisato il suddetto vizio, occorre che sia dimostrata l'<<assoluta identità>> fra la situazione dedotta in giudizio e quella richiamata come termine di paragone, in modo da dimostrare la disuguaglianza di trattamento da parte della P.A. (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, sez. IV, 18 aprile 2012, n. 2289, per cui: "la censura di eccesso di potere per disparità di trattamento a fronte di scelte discrezionali dell'Amministrazione è riscontrabile soltanto in caso di assoluta identità di situazioni di fatto e di conseguente assoluta irragionevole diversità del trattamento riservato, situazioni la cui prova rigorosa deve essere fornita dall'interessato, con la precisazione che la legittimità dell'operato della Pubblica amministrazione non può comunque essere inficiata dall'eventuale illegittimità compiuta in altra situazione"; analogamente, Consiglio Stato, sez. V, 11 gennaio 2011, n. 79; T.A.R. Milano, II, 24.05.2012 n. 1433).

Orbene, la documentazione versata in atti dalla società Corbar Car non consente affatto di ravvisare, tra la fattispecie della stessa società e quella del titolare della concessione edilizia n. 100/1987, una situazione di assoluta identità, nei termini poc'anzi precisati. Al contrario, essendosi accertata nei confronti dell'istante la non applicabilità del condono ex art. 724/1994 a causa della presenza del vincolo di inedificabilità ex art. 33 legge n. 47/1985, il diniego dell'amministrazione si connota in termini di attività vincolata, rispetto a cui il suindicato vizio di eccesso di potere non appare neppure astrattamente ipotizzabile.

In ogni caso, più in generale va ribadito come, eventuali pregressi errori commessi dall'amministrazione in relazione a casi asseritamente identici, non autorizzino certo quest'ultima a perseverare negli stessi onde assicurare la parità di trattamento fra gli amministrati, essendo la p.a. tenuta a rimediare ad eventuali illegittimità, in precedenza poste in essere, mediante l'esercizio doveroso del proprio potere di autotutela.

Per le suesposte considerazioni, quindi, il ricorso in epigrafe specificato deve essere respinto, stante l'infondatezza di tutte le censure, come sopra dedotte.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Pone le spese di lite a carico della ricorrente e a favore del Comune, liquidandole in complessivi euro 2.000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio

2013 con l'intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente

Giovanni Zucchini, Consigliere

Concetta Plantamura, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/02/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)